Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 125° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 170-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 170 DEL 20 LUGLIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37:

O.R.S.A., società per azioni, in Gorla Minore (Varese): Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1985.

S.I.D.A. - Società immobiliare Duna Azzurra, società per azioni, in Pordenone: Estrazione di obbligazioni.

Distilleria canellese C. Bocchino & C., società per azioni, in Canelli: Estrazione di obbligazioni.

Celli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1985.

Omis, società per azioni, in Sassuolo: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Obbligazioni « 13% - 1980/1995 - 9ª emissione - 1ª tranche » sorteggiate il 3 luglio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Obbligazioni « 9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 2ª tranche » sorteggiate il 3 luglio 1985.

Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia: Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1985.

Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba: Estrazione di obbligazioni « 7% - 1973-1988 ».

Salento industrie chimiche, società per azioni, in Lecce: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1985.

Tosimobili, società per azioni, in Rovigo: Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1985.

President invest, società per azioni, in Fiorano (Modena): Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1985.

Sospensione della quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca estera;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Ritenuta la necessità, a seguito delle tensioni determinatesi nel mercato dei cambi nella seduta del 19 luglio 1985 in occasione della quotazione del dollaro USA e del marco tedesco, di sospendere le ulteriori quotazioni delle altre valute di conto valutario;

Decreta:

Articolo unico

A partire dalle ore 14 del 19 luglio 1985 e per l'intera giornata, è sospesa la quotazione contro lire delle valute di conto valutario.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

(4011)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 giugno 1985.

Impegno della somma di L. 95.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, per il 1985;

Vista la delibera CIPE 6 marzo 1985, con la quale, fra l'altro, vengono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità ex articolo 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, per l'importo complessivo di lire 95 miliardi, quali annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di lire 95 miliardi, relativa alle annualità 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Piemonte	6.013
Valle d'Aosta	442
Lombardia	5.569
Bolzano	1.525
Trento	1.345
Veneto	4.368
Friuli-Venezia Giulia	1.363
Liguria	625
Emilia-Romagna	5.931
Umbria	1.850
Marche	2.783
Toscana	4.656
Lazio	5.249
Abruzzo	3.798
Molise	1.720
Campania	5.021
Puglia	9.962
Basilicata	4.240
Calabria	5.295
Sicilia	12.118
Sardegna	11.127
Totale	95.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 342

(3867)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle province di Bergamo, Pavia e Rovigo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1985, registro n. 8 Industria, foglio n. 228, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 26 giugno, 6 agosto, 6 e 7 settembre 1982 hanno colpito nella provincia di Bergamo i comuni di Almé, Castelli, Calepio, Credaro, Gorno, Grumello del Monte, Palazzago, Pianico, Ponte Nossa, Sedrina, Sorisole, Sovere, Villa d'Almé, Zogno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1985 registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1985, registro n. 8 Industria, foglio n. 227, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 26 giugno 1982 hanno colpito nella provincia di Pavia i comuni di Albonese, Castelnovetto, Confienza, Langosco, Nicorvo, Palestro, Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1985 registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1985, registro n. 8 Industria, foglio n. 229, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952 n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 25 e 26 luglio 1984 hanno colpito nella provincia di Rovigo i comuni di Adria, Ceregnano, Crespino, Gavello, Lusia, Papozze, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Villadose, Villanova Marchesana.

(3926)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 luglio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Electa S.r.l. », con sede in Verona, alla società medesima con sede in Firenze, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 5 luglio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fides certificazione di H. Glogg & C. - società in accomandita semplice di organizzazione, revisione e certificazione di aziende », in Milano, alla società « KMG Fides certificazione di H. Glogg & C. S.a.s. », in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(3895)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segisa - Società editrice Il Giorno, con sede e stabilimento in Milano ed unità di Roma.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segisa - Società editrice Il Giorno, con sede e stabilimento in Milano ed unità di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3927)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Urbania

Con decreto interministeriale 18 giugno 1985, n. 233, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno di Urbania (Pesaro) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 28, particella 97, partita 1944 del nuovo catasto terreni ed al foglio 28, particella 96, partita 222 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 7.030.

(3897)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara è vacante la disciplina « fisica superiore » (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3928)

CONSIGLIO DI STATO

Elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 luglio 1985 è stato stabilito che l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza abbia luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, il giorno domenica 6 ottobre 1985, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 21.

(3953)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Approvazione del regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. (Deliberazione 10 luglio 1985, n. 1739).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto l'art. 18-*ter*, terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che demanda alla Commissione nazionale per le società e la borsa la deliberazione del regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento;

Visto altresì l'art. 18, secondo e terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 12, della legge 23 marzo 1983, n. 77, che attribuisce alla commissione nazionale per le società, e la borsa il potere di deliberare in via generale circa i contenuti del prospetto informativo e le modalità in cui l'offerta deve essere resa pubblica;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra;

Delibera:

I - E' approvato l'unito regolamento — che consta di tredici articoli — concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

II - Le attività di sollecitazione del pubblico risparmio, indipendentemente dal luogo ove esse vengono svolte, sono assoggettate, in virtù della potestà dispositiva di carattere generale attribuita alla Commissione nazionale per le società e la borsa dall'art. 18, secondo e terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente punto I, alle disposizioni degli articoli 4, secondo e terzo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 12, primo comma, del regolamento stesso.

La presente delibera e l'unito regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il presidente: PIGA

REGOLAMENTO

concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

Art. 1
Autorizzazioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio

(1) Il presente regoalmento è emanato ai sensi del terzo comma dell'art 18-*ter*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(2) Per effetto delle richiamate disposizioni di legge, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa.

(3) L'autorizzazione è rilasciata, in via generale, a società per azioni con sede in Italia o a società estere con stabile organizzazione in Italia, ad enti pubblici e ad aziende speciali di cui all'art. 18, primo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto, anche non esclusivo, l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio svolta nei modi di cui al comma precedente.

(4) La Commissione autorizza altresì, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate. Per effetto delle disposizioni di legge richiamate al precedente primo comma, l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. I criteri in base ai quali la Commissione rilascia le autorizzazioni medesime sono stabiliti dal successivo art. 2, ottavo comma.

(5) L'autorizzazione non è richiesta per l'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze, considerandosi la stessa come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

(6) Salvo diverse disposizioni di legge, l'attività di cui al precedente secondo comma non può avere ad oggetto valori mobiliari non ancora emessi o per i quali non sia stato pubblicato il prospetto informativo previsto dall'art. 18, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione

(1) Fermo quanto previsto in ordine ai requisiti degli enti pubblici e delle aziende speciali dall'art. 18, primo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e integrazioni, è prescritto che il capitale delle società richiedenti *l'autorizzazione sia determinato secondo i criteri di cui ai commi* seguenti.

(2) Le società che svolgono la propria attività a mezzo di un numero di soggetti di cui al successivo art. 3 non superiore a cinquanta unità, devono avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a lire cinquecento milioni.

(3) Qualora il numero di detti soggetti sia compreso tra le cinquantuno e le cento unità, il capitale sociale minimo, interamente versato, deve essere non inferiore a lire un miliardo.

(4) Quando il numero dei soggetti supera le cento unità, il capitale sociale minimo, interamente versato, è aumentato di lire un miliardo per ogni incremento di cento unità o frazione, fino ad un massimo di lire cinque miliardi.

(5) Il capitale sociale può essere ridotto in conseguenza della diminuzione del numero dei soggetti, solo ogniqualvolta si modifichino i rapporti numerici sopra determinati.

(6) Le società e gli enti richiedenti l'autorizzazione devono conferire incarico di revisione e certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

(7) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, gli amministratori e i sindaci delle società e degli enti, nonché i dirigenti che ne hanno la legale rappresentanza, devono rispondere ai requisiti di onorabilità previsti nell'art. 1, quarto comma, lettera *c*), della legge 23 marzo 1983, n. 77. Le sostituzioni comportanti modifica dell'identità dei soggetti di cui al presente comma devono essere comunicate alla Commissione nazionale per le società e la borsa, non oltre quindici giorni, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7, sub numero sei.

(8) Ai fini dell'autorizzazione in materia, per sede secondaria si intende una stabile organizzazione di mezzi e di personale dipendente, con contratto di lavoro subordinato, dalla *società o dall'ente autorizzato, che svolga continuativamente* l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio, con atti immediatamente e direttamente impegnativi verso dette società od enti autorizzati in via generale. La documentazione ai fini dell'autorizzazione di cui al presente comma è indicata dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 3.
Requisiti dei soggetti a mezzo dei quali le società e gli enti sono autorizzati a svolgere la propria attività

(1) Le società e gli enti autorizzati possono svolgere la propria attività a mezzo di personale dipendente con contratto di lavoro subordinato.

(2) Essi possono altresì svolgere tale attività a mezzo di persone fisiche in qualità di agenti o mandatari con o senza rappresentanza iscritti nel ruolo degli agenti e rappresentanti di

commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ovvero all'albo nazionale degli agenti di assicurazione di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, quarto comma, sub lettera *b*), della legge 23 marzo 1983, n. 77. I soggetti di cui al presente comma non possono svolgere la loro attività a mezzo di personale dipendente.

(3) Le società e gli enti autorizzati sono tenuti a rilasciare, ai fini di cui al successivo art. 4, ad ogni dipendente, agente o mandatario una dichiarazione, redatta conformemente agli appositi modelli approvati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, attestante la natura del rapporto e recante l'indicazione delle funzioni e dei poteri conferiti.

(4) Le società e gli enti autorizzati sono altresì tenuti ad inviare alla Commissione entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno gli aggiornamenti all'ultimo giorno del mese precedente dell'elenco di cui al successivo art. 7, sub numero cinque, dei propri dipendenti agenti o mandatari che svolgono o che hanno svolto nel periodo intercorso l'attività per la quale la società è stata autorizzata.

(5) Entro i successivi sessanta giorni deve essere depositata presso la Commissione nazionale per le società e la borsa la documentazione relativa all'aumento del capitale sociale resosi necessario ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

Modalità di svolgimento dell'attività

(1) Nell'esercizio dell'attività precontrattuale, i dipendenti, gli agenti ed i mandatari devono rilasciare alle persone alle quali l'offerta è rivolta, una propria dichiarazione scritta dalla quale risultino le generalità corrispondenti al documento di identificazione esibito, il domicilio eletto ai fini della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 18-*ter*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, la denominazione e la sede della società o dell'ente nel cui interesse agiscono, nonché gli estremi dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1.

(2) A corredo delle informazioni riguardanti l'investimento proposto, i soggetti di cui al precedente comma devono altresì rilasciare, mantenendola nella disponibilità del terzo, copia dei prospetti informativi pubblicati a norma dell'art. 18, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

(3) E' vietata la vendita o l'offerta, in abbinamento, di prodotti o servizi diversi dai valori mobiliari per i quali l'abbinamento sia stato previsto in apposito prospetto regolarmente pubblicato, nonché la concessione, sotto qualsiasi forma, di agevolazioni finanziarie o l'adozione di misure promozionali non previste nel prospetto. Agevolazioni e misure promozionali non previste nel prospetto possono essere consentite esclusivamente nei confronti dei dipendenti, agenti e mandatari delle società o degli enti autorizzati. Delle agevolazioni e delle misure promozionali consentite deve essere data preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

(4) L'invio a terzi del prospetto informativo, a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo all'inoltro, costituisce sollecitazione del pubblico risparmio rilevante ai fini dell'applicabilità delle norme del presente regolamento. Tali modalità di sollecitazione del pubblico risparmio possono essere adottate da società od enti autorizzati unicamente per comprovate esigenze operative o su esplicita richiesta scritta rivolta loro da terzi. In tali casi la proposta contrattuale deve prevedere:

a) che la sottoscrizione apposta dall'investitore sull'apposito modulo inserito nel prospetto informativo sia autenticata da pubblico ufficiale ai fini di certezza ed anche ai fini dell'inizio della decorrenza del termine di sospensione di cui all'art. 18-*ter*, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

b) che, quale mezzo esclusivo di pagamento, sia utilizzato il bonifico bancario a favore della società o dell'ente autorizzato;

c) che la copia dell'apposito modulo sottoscritto dall'investitore e di spettanza della società o dell'ente autorizzato sia ad essi inviata a mezzo di assicurata convenzionale.

Art. 5.

Conclusione del contratto

(1) La conclusione del contratto di investimento avviene con la sottoscrizione dell'apposito modulo inserito nel prospetto informativo del quale è parte integrante e necessaria.

(2) La copia del modulo di spettanza dell'investitore dovrà rimanere inscindibile dal prospetto informativo.

(3) Entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione, l'emittente, o il proponente, o la società o l'ente che procede alla vendita invia all'acquirente conferma scritta con l'indicazione degli elementi e dei dati essenziali dell'operazione.

(4) Qualora l'acquirente si avvalga della facoltà di recesso di cui al secondo comma dell'art. 18- *ter*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, la conferma della società si ha per non avvenuta.

Art. 6.

Modalità di pagamento

(1) Il corrispettivo del contratto concluso deve essere pagato esclusivamente secondo le modalità e nei termini indicati nel prospetto informativo.

(2) E' fatto divieto ai dipendenti, agenti o mandatari delle società o degli enti autorizzati, di ricevere il pagamento del corrispettivo, riscuotendo denaro, assegni od altri titoli ad essi intestati.

(3) Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o con assegno intrasferibile od altri titoli analogamente intrasferibili, intestati alle società o agli enti emittenti o proponenti o procedenti alla vendita a domicilio dei valori mobiliari, ovvero intestati al sottoscrittore, con girata piena dello stesso ad uno di detti soggetti, seguita da clausola di intrasferibilità.

Art. 7.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

(1) Le domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, firmate dal legale rappresentante della società o dell'ente, devono pervenire alla Commissione nazionale per le socità e la borsa corredate dalla seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle successive modificazioni, autenticate dalla cancelleria del tribunale presso cui tali atti sono stati depositati ai sensi dell'art. 2330 del codice civile;

2) certificato della competente cancelleria del tribunale attestante la inesistenza a carico della società di procedure concorsuali o di istanze per procedure concorsuali;

3) copia dell'ultimo bilancio approvato, con gli estremi del deposito ai sensi dell'art. 2435 del codice civile;

4) copia del verbale assembleare di conferimento dell'incarico di revisione e certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nonché copia della proposta della società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del citato decreto alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e certificazione, unitamente alle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli articoli 2, sesto comma e 3 dello stesso decreto;

5) elenco dei dipendenti, agenti o mandatari della società o dell'ente a mezzo dei quali si intende esercitare l'attività di cui al precedente art. 1 con l'indicazione delle generalità, del domicilio, nonché la documentazione relativa ai requisiti di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma;

6) certificato generale del casellario giudiziale relativo a ciascun amministratore, sindaco o dirigente avente la legale rappresentanza;

7) estratto notarile della delibera del consiglio di amministrazione della società o dell'ente, con la quale sia stato assunto l'impegno irrevocabile a risarcire i danni che possono essere cagionati ai terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate, da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati.

Art. 8.

Garanzie

(1) Gli estremi della delibera di cui al numero sette del precedente art. 7 devono essere indicati nel modulo di cui al precedente art. 5, primo comma. L'obbligazione assunta dalla società deve essere garantita mediante apposita polizza di assicurazione stipulata con società autorizzata ad operare nel ramo « Responsabilità Civile Generale » di cui al n. 13 dell'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per un massimale annuo pari almeno a quello del capitale sociale minimo prescritto ai sensi del precedente art. 2.

(2) La società o l'ente richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda:

a) una attestazione, valida fino a revoca, rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che la società di assicurazione è in regola con le disposizioni che regolano il margine di solvibilità e le riserve tecniche, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato;

b) copia della polizza assicurativa, la quale deve comunque prevedere che:

1) il massimale annuo per singolo sinistro non sia inferiore a lire cinquecento milioni;

2) lo scoperto di garanzia non sia superiore al dieci per cento del massimale per sinistro;

3) fermo restando l'art. 1901 del codice civile, il premio sia versato alla società assicuratrice almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto e che, in mancanza, la società assicuratrice sia obbligata a darne tempestiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

(3) L'obbligazione di cui al comma precedente può essere altresì garantita da parte della società richiedente l'autorizzazione con un capitale sociale, interamente versato, superiore di almeno la metà agli importi minimi previsti dal precedente art. 2, attraverso la stipula di una fidejussione bancaria ovvero mediante la costituzione di un fondo di garanzia vincolato all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla responsabilità di cui al numero sette del precedente art. 7 .

(4) Copia della fidejussione bancaria o della documentazione relativa alla costituzione del fondo dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione. La garanzia dovrà comunque essere prestata per importi globali annui e per singoli sinistri corrispondenti a quelli di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

(5) Ogni variazione nel regime di copertura della responsabilità di cui al numero sette del precedente art. 7 dovrà essere approvata dalla Commissione secondo il procedimento di cui al successivo art. 10.

Art. 9.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per le sedi secondarie individuate

(1) Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, quarto comma, le domande devono pervenire alla Commissione nazionale per le società e la borsa corredate della seguente documentazione:

1) copia autentica notarile del titolo di proprietà o del contratto di locazione relativo all'immobile presso cui è costituita la sede secondaria;

2) elenco dei soggetti adibiti all'attività di sollecitazione del pubblico risparmio presso le sedi secondarie. Tali soggetti devono essere muniti di rappresentanza. Le variazioni relative al numero e all'identità degli stessi devono essere comunicate alla Commissione secondo le modalità di cui al precedente art. 3, quarto comma;

3) eventuale documentazione comprovante l'assolvimento degli oneri di cui agli articoli 2197 e 2299 del codice civile.

(2) Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente si applica il successivo art. 10. Alle autorizzazioni predette si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 12.

(3) Le domande non corredate della documentazione di cui ai precedenti articoli 7 e 8, nonché al presente articolo sono dichiarate irricevibili.

Art. 10.

Termini per il rilascio dell'autorizzazione

(1) La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro novanta giorni dalla presentazione, con provvedimento comunicato ai soggetti interessati. Ove entro detto termine siano richieste ulteriori informazioni o interventi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Art. 11.

Obblighi di comunicazione da parte delle società o degli enti autorizzati

(1) Salvo diverse disposizioni di legge, le società, o gli enti autorizzati non possono esercitare alcuna attività di sollecitazione del pubblico risparmio, per la quale non sia stata effettuata la comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni, e non sia stato pubblicato il prospetto informativo previsto dal secondo comma del citato art. 18. Tali adempimenti possono essere effettuati congiuntamente con altri soggetti obbligati.

(2) Alle società ed agli enti autorizzati a norma del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 18-*quater*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

Sanzioni e altri provvedimenti amministrativi

(1) Fermo restando che, ai sensi del quinto comma dell'art. 18-*ter*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita a norma del quinto comma dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni, i contratti conclusi e le proposte formulate in violazione del presente regolamento sono, rispettivamente, nulli e inefficaci.

(2) La Commissione nazionale per le società e la borsa può disporre, in via cautelare, la sospensione dell'autorizzazione, dondone comunicazione agli interessati, nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e per il periodo necessario ai relativi accertamenti.

(3) In caso di grave violazione la Commissione può disporre la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni dalla notificazione della contestazione stessa.

(4) Con analogo procedimento la Commissione nazionale per le società e la borsa dichiara le società o gli enti decaduti dalla autorizzazione ove venga meno alcuno dei requisiti prescritti per il suo rilascio.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

(1) Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che svolgono l'attività di cui al precedente art. 1 devono darne comunicazione scritta alla Commissione nazionale per le società e la borsa, allegando una relazione analitica relativa alla propria arganizzazione ed alla attività svolta a tale data.

(2) I soggetti che hanno effettuato tale comunicazione possono continuare a svolgere l'attività di cui al precedente art. 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali soggetti devono chiedere il rilascio della prescritta autorizzazione in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

(3) In caso di mancata presentazione della domanda di autorizzazione, entro il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 12.

(4) Fino all'emanazione delle norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, previste dall'art. 11 della medesima legge, le società e gli enti autorizzati possono avvalersi, per la propria attività, di agenti o mandatari che non abbiano i requisiti di cui al precedente art. 3, secondo comma, purché comunque in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204. La documentazione idonea a comprovare i requisiti suddetti deve essere inviata alla Commissione in allegato alla domanda di autorizzazione della società o dell'ente e, per le successive variazioni, nei termini di cui al precedente art. 3, quarto comma.

(5) Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3898)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Completamento dei programmi di occupazione giovanile del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'istituto « Mario Negri ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile;

Viste le proprie delibere in data 22 febbraio 1980, 13 maggio 1982 e 29 novembre 1983 con le quali è stato approvato il programma triennale presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

Vista la propria delibera in data 14 maggio 1979 con la quale è stato approvato il programma triennale presentato dall'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » di Milano;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1984 con la quale sono stati prorogati i programmi di formazione dei due Enti;

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1984, n. 138 recante norme per la mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980;

Viste le richieste di prolungamento del programma di formazione presentate rispettivamente dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri », pervenute per il tramite del Ministro per la funzione pubblica;

Ritenuto che il prolungamento degli anzidetti programmi si rende opportuno in considerazione della specifica alta professionalità conseguita dagli assegnisti operanti nei due Enti;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e l'Istituto di ricerche farmacologiche « Mario Negri » sono autorizzati a completare i programmi di formazione professionale degli assegnisti ancora in attesa di definitiva sistemazione.

Gli oneri aggiuntivi, previamente verificati, saranno segnalati dal Ministro per la funzione pubblica al Ministero del tesoro e faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 della citata legge 16 maggio 1984, n. 138.

Il Ministro per la funzione pubblica è incaricato di seguire il completamento dei programmi dei due enti e di predisporre le opportune iniziative, nel più vasto quadro della sistemazione definitiva degli idonei di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 633 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, atte a salvaguardare le specifiche professionalità conseguite dagli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto « Mario Negri », garantendone l'utilizzazione nell'ambito della pubblica amministrazione.

Sulle iniziative anzidette il Ministro per la funzione pubblica riferirà al CIPE entro il corrente anno.

Roma, addì 19 giugno 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3730)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cazzago Brabbia, Rea, Oltre il Colle, Paderno Dugnano, Codogno, Cormano, Milano, Locate Varesino, Monte Isola, Gussola, Graffignana e Seregno.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50403: comune di Cazzago Brabbia (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1983, n. 15);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50410: comune di Rea (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 luglio 1983, n. 35, integrata con deliberazione di G.M. 6 settembre 1983, n. 87);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50414: comune di Oltre il Colle (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 7 gennaio 1984, n. 423);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50413: comune di Paderno Dugnano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 maggio 1983, n. 78);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50411: comune di Codogno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 marzo 1984, n. 23);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50412: comune di Cormano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 aprile 1984, n. 32);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50404: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 672);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50406: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 681);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50407: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 676);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50408: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 674);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50405: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 24 settembre 1984, n. 673);

deliberazione 2 aprile 1985, n. 50409: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 18 settembre 1984, n. 667);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51125: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 settembre 1984, n. 84);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51144: comune di Monte Isola (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 11 settembre 1984, n. 33 e 22 gennaio 1985, n. 3);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51122: comune di Gussola (Cremona) (varianti adottate con deliberazione consiliare 29 giugno 1984, n. 44);

deliberazione 23 aprile 1985, n. 51123: comune di Graffignana (Milano) (varianti adottate con deliberazione consiliare 14 novembre 1984, n. 112);

deliberazione 7 maggio 1985, n. 52094: comune di Seregno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 maggio 1984, n. 221).

(3946)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Dolzago

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati sarà depositato nella segreteria del comune interessato in libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 4 aprile 1985, n. 1578/URB: comune di Dolzago (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 aprile 1984, n. 17).

(3947)

Rettifica di varianti al piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli

Con deliberazione della giunta regionale 23 aprile 1985, n. 51145, è stata rettificata la deliberazione della giunta regionale 26 febbraio 1985, n. 48654, relativa a varianti al piano regolatore generale del comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo).

(3949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di microbiologia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della terza cattedra di microbiologia, facoltà di medicina e chirurgia - Città universitaria, piazzale A. Moro - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(3900)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Cassino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale e ragioneria).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi di Cassino - via Marconi n. 10 - secondo il seguente calendario:

la prima prova alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

la seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Università di Cassino - via Marconi n. 10 - secondo il seguente calendario:

la prima prova alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

la seconda prova alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuola dei seminari e degli istituti scientifici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cassino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cassino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Università di Cassino - via Marconi n. 10 - secondo il seguente calendario:

la prima prova alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

la seconda prova alle ore 9 del primo giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cassino.

(3954)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Ancona;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1984, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Ancona, indetto con decreto presidenziale 12 giugno 1984:

1) Mazzieri Simonetta	punti	16,61
2) Bassetti Ciarrocchi Maria Assunta	»	16,60
3) Maurini Damira	»	16,53
4) Loiodice Teresa	»	16,01
5) Colombo Silvana	»	15,82
6) Alba Daniela (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato)	»	15,56
7) Migliorelli Carlo		15,56
8) Balducci Anna	»	15,52
9) Bucci Brunella	»	15,38
10) Curzi Maria Stefania	»	15,33
11) Bugari Baldassarri Marina	»	15,24
12) Palombella Carlo	»	15,23
13) Serloni Lucia	»	15,19
14) Gavetti Muzzi Giuliana	»	15,04
15) Bonifazi Cristina	»	15,01
16) Senigaglia Mauro	»	14,98
17) Della Bella Roberta	»	14,97
18) Gialli Emanuela	»	14,89
19) Ragnetti Nadia	»	14,85
20) Camponi Vanna	»	14,77
21) Cimarelli Marina	»	14,76
22) Gradara Daniela (coniugata con un figlio, nata il 5 dicembre 1954)	»	14,72
23) Molinari Anna Maria (coniugata con un figlio, nata l'8 luglio 1956)	punti	14,72
24) Giovanetti Claudia	»	14,71
25) Di Donato Cinzia	»	14,57
26) Rossi Monica	»	14,56
27) Mariotti Emanuela	»	14,55
28) Gregori Gabriella	»	14,49
29) Evangelisti Maria Teresa	»	14,37
30) Signoretti Sabrina	»	14,33
31) Manzotti Lorena	»	14,31
32) Avenali Attilio	»	14,29
33) Ruani Brunella	»	14,22
34) Ripari Paola	»	14,20
35) Molinelli Isabella	»	14,09
36) Costanzi Maria Rita	»	14,08

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego i candidati:

1) Mazzieri Simonetta;

2) Bassetti Ciarocchi Maria Assunta;

3) Maurini Damira.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Loiodice Teresa;
2) Colombo Silvana;
3) Alba Daniela;
4) Migliorelli Carlo;
5) Balducci Anna;
6) Bucci Brunella;
7) Curzi Maria Stefania;
8) Bugari Baldassarri Marina;
9) Palombella Carlo;
10) Serloni Lucia;
11) Gavetti Muzzi Giuliana;
12) Bonifazi Cristina;
13) Senigaglia Mauro;
14) Della Bella Roberta;
15) Gialli Emanuela;
16) Ragnetti Nadia;
17) Camponi Vanna;
18) Cimarelli Marina;
19) Gradara Daniela;
20) Molinari Anna Maria;
21) Giovanetti Claudia;
22) Di Donato Cinzia;
23) Rossi Monica;
24) Mariotti Emanuela;
25) Gregori Gabriella;
26) Evangelisti Maria Teresa;
27) Signoretti Sabrina;
28) Manzotti Lorena;
29) Avenali Attilio;
30) Ruani Brunella;
31) Ripari Paola;
32) Molinelli Isabella;
33) Costanzi Maria Rita.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1985
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 268

(3906)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a diciotto posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 4 maggio 1985;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Istituto centrale di statistica per la mansione di operatore di sala macchine nell'ambito del servizio elaborazione dati. La permanenza presso detto servizio avrà una durata non inferiore a dieci anni e le prestazioni saranno articolate in turni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3 siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

F) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della scuola e dell'anno relativo in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) l'ambiente VM o MVS in cui chiede di eseguire l'attività di cui al punto 2) del programma della prova pratica;

13) di essere consapevoli che durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione domande di trasferimento;

14) di essere disposti a svolgere il servizio di cui al punto precedente con prestazioni di lavoro articolate in turni;

15) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dai concorsi gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.
Prove d'esame

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera esecutiva, nonché l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consisterà in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica su vari argomenti di cultura generale nonché su nozioni elementari di statistica e di meccanizzazione ed elaborazione elettronica dei dati.

La prova pratica si articolerà secondo il seguente programma:

1) esame di un diagramma di flusso ed individuazione delle attività da eseguire;

2) completamento del JCL relativo, sostituendo ai parametri generici quelli specifici desunti dal diagramma e lancio del Job; tale attività può essere eseguita in ambiente VM o MVS;

3) attrezzaggio delle unità periferiche;

4) controllo delle operazioni del sistema, attraverso la consolle dello stesso ed esame dei messaggi del sistema ed esecuzione delle azioni richieste;

5) controllo dell'andamento delle attività e del buon fine del lavoro.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

elementi di informatica;

elementi di statistica;

nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

diritti doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

La prova scritta del concorso avrà luogo nel giorno 19 settembre 1985 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non verrà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata dal presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno e nella sede sopra indicati.

Eventuale rinvio della suddetta data o cambiamento di sede, determinato da eventi sopravvenuti o da problemi organizzativi, sarà comunicato con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 1985.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) tessera personale di riconoscimento se il candidato è dipendente dell'Istituto o dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.
Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 11.
Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite d'età di cui al precedente art. 2 produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile per fatto di guerra, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia, in carta da bollo, dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati, su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica e saranno adibiti alla mansione di operatore di sala macchine nell'ambito del servizio elaborazione dati con prestazioni di lavoro articolate in turni per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di ufficiale aggiunto di statistica. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1985

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (*a*) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, per la mansione di operatore di sala macchine nell'ambito del servizio elaborazione dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 20 luglio 1985.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il a (provincia di);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (*b*) ,

3) di essere residente a (*c*) ,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (*d*) ,

6) di non aver riportato condanne penali (*e*), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (*f*)

8) di essere in possesso del diploma di conseguito presso la scuola nell'anno scolastico ,

9) di voler eseguire l'attività di cui al punto 2) della prova pratica in ambiente (*g*) ,

10) di appartenere al personale di ruolo di con la qualifica di (*h*) ,

11) di aver prestato servizio presso (*i*) dal al e che il rapporto d'impiego è cessato per ,

12) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

13) di essere consapevole che, durante i primi dieci anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento;

14) di essere disposto a svolgere il servizio di cui al punto precedente con prestazioni di lavoro articolate in turni.

Chiede inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (*l*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data,

Firma del candidato (*m*)

(*a*) Le donne coniugate indichino nell'ordine: cognome e nome propri, cognome del marito.

(*b*) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo d'età.

(*c*) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(*d*) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali ne indichi i motivi.

(*e*) In caso contrario indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(*f*) Indichi di aver prestato servizio militare, o di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché, non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato.

(*g*) Ambiente VM o MVS.

(*h*) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'Amministrazione dello Stato.

(*i*) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(*l*) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(*m*) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3918)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

novantatre posti di infermiere professionale - operatore professionale di prima categoria, collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - (perito chimico) - personale di vigilanza e ispezione;

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - (geometra) - personale di vigilanza e ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali della U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

(3886)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 168 del 18 luglio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221